



Unione di Comuni Lombarda Prima Collina

Canneto Pavese – Castana – Montescano
PROVINCIA DI PV

GIUNTA DELL'UNIONE

VERBALE DI DELIBERAZIONE N.24

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ALL'UTILIZZO DI PERSONALE DA PARTE DEL COMUNE DI SAN CIPRIANO PO, AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 557 LEGGE N. 331 DEL 30.04.2004, NELLA PERSONA DELL'AGENTE DI POLIZIA LOCALE FABIO MANCIN CAT. C DIPENDENTE DELL'UNIONE DI COMUNI LOMBARDA PRIMA COLLINA.

L'anno **duemilaventi** addì **venticinque** del mese di **maggio** alle ore **undici** e minuti **cinque** con modalità videoconferenza ai sensi dell'art. 73 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 e nel rispetto dei criteri fissati dal Presidente con proprio Decreto n. 3 in data 31.03.2020 si è riunita la Giunta dell'Unione per la trattazione di diversi argomenti e, fra essi, del provvedimento di cui all'oggetto, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. Panizzari Francesca	Sì
2. Brega Enrica	Sì
3. Bardoneschi Maria Pia	Sì
Totale Presenti:	3
Totale Assenti:	0

Assiste alla seduta il Segretario Dott.ssa Lidia Vitale che, riscontrato il collegamento simultaneo dei presenti e riscontrato il numero legale, illustra preventivamente le modalità di svolgimento della seduta, accertandosi che i presenti:

- a) abbiano potuto visionare gli atti all'O.d.g.;
 - b) possano intervenire nella discussione in corso;
 - d) manifestare il voto.
- attraverso il sistema di videochiamata Whatsapp

Il Presidente Francesca Panizzari, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ALL'UTILIZZO DI PERSONALE DA PARTE DEL COMUNE DI SAN CIPRIANO PO, AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 557 LEGGE N. 331 DEL 30.04.2004, NELLA PERSONA DELL'AGENTE DI POLIZIA LOCALE FABIO MANCIN CAT. C DIPENDENTE DELL'UNIONE DI COMUNI LOMBARDA PRIMA COLLINA.

LA GIUNTA DELL'UNIONE

VISTI:

- la L. 27 dicembre 1997, n. 449: *"Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica"*, ed in particolare l'art. 39, comma 1, che stabilisce che gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale;
- l'art. 6, del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii., nonché gli artt. 89 e 91, del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267, impongono l'obbligo, da parte della Giunta Comunale, di assumere determinazioni organizzative in materia di personale e, relativamente alle assunzioni, la necessità di procedere alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, quale atto di programmazione dinamica, compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio;

VISTI altresì

- l'articolo unico, comma 557, della L. 30/12/2004, n. 311 (Legge finanziaria 2005), ai sensi del quale *"i comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti, i consorzi tra enti locali gerenti servizi a rilevanza non industriale, le comunità montane e le unioni di comuni possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purché autorizzati dall'amministrazione di provenienza"*;
- il parere del Consiglio di Stato, sez. I, n. 2141/2005, del 25.5.2005, il quale ha affermato che la disposizione dell'art.1, comma 557 della citata L. n. 311/2004, deve essere considerata come fonte normativa speciale ed in quanto tale prevalente, rispetto alla norma ordinaria, in considerazione del fatto che *"introduce, nel suo ristretto ambito di efficacia, una deroga al principio relativo all'unicità del rapporto di lavoro dei pubblici dipendenti, espresso dall'art. 53, comma 1, del D.Lgs. n. 165/2001, il quale fa salve le specifiche incompatibilità previste dagli art. 60 e seguenti, del D.P.R. 10.01.1957, n. 3"*;
- la Circolare del Ministero dell'Interno n. 2/2005, del 21.10.2005, con la quale, a seguito del citato parere del Consiglio di Stato, veniva data la facoltà agli Enti locali sotto i 5000 abitanti di stipulare contratti di lavoro con dipendenti di altre amministrazioni locali, nel rispetto del limite massimo di 48 ore di lavoro settimanali, previsto dalla legge ed in deroga al divieto di doppia subordinazione da ente pubblico, stabilito dal D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.;
- il parere UPPA Ufficio Personale Pubbliche Amministrazioni - Dipartimento della funzione Pubblica n. 34, del 23.05.2008, con il quale viene ribadito che, nonostante i numerosi interventi legislativi riguardanti la materia del pubblico impiego, il comma 557 dell'art. 1, della L. n. 311/2004 non sia da considerarsi abrogato dall'intervenuta riscrittura dell'art. 36, del D.Lgs. n. 165/2001, ad opera del comma 79, dell'art. 3 della legge finanziaria 2008;
- la Delibera n. 223/2012, della Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte con la quale la Sezione sostiene che:
 - *la formula organizzativa introdotta dal citato art. 1 comma 557, assimilabile al comando, non altera la titolarità del rapporto di lavoro, che resta in capo all'amministrazione di provenienza del dipendente, richiamando quanto precedentemente affermato da altre Sezioni (Sezione Lombardia, parere n. 23 del 6 febbraio 2009 e Sez. Veneto, parere n. 17 del 20 maggio 2008);*

- *la formula organizzativa introdotta dal citato art. 1 comma 557 non integra quindi una forma flessibile di assunzione e d'impiego e, pertanto, la relativa spesa non è soggetta ai limiti stabiliti dell'art. 9, comma 28 D.L. n. 78/2010 conv. in L. n. 122/2010;*
- *il citato comma 557, detta una disciplina particolare a favore degli enti locali con meno di cinquemila abitanti per fronteggiare l'esiguità degli organici e le ridotte disponibilità finanziarie;*
- la delibera n. 955/2012, della Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per il Veneto, con la quale il Collegio richiama l'orientamento interpretativo che porta ad escludere dall'ambito applicativo dell'art. 9, comma 28, del D.L. 78/2010, le spese sostenute per le forme di collaborazione, di cui all'art. 1, comma 557, della L. 311/2004. L'art. 9, comma 28, infatti, pone un limite di spesa con riferimento a specifiche forme contrattuali. Si tratta di un vincolo che non riguarda, pertanto, tutte le forme di impiego di personale che possono intercorrere tra le pubbliche amministrazioni, ma solo le tipologie di rapporti di lavoro espressamente considerate dalla norma, tra le quali non rientra la fattispecie de qua. Difatti, la formula organizzativa introdotta dal citato art. 1, comma 557, "non altera la titolarità del rapporto di lavoro con il soggetto interessato, che resta comunque dipendente dell'amministrazione di provenienza" (delibera 17/2008 cit). L'ipotesi in argomento non integra una forma flessibile di assunzione o di impiego, poiché il lavoratore rimane legato al rapporto di impiego con l'ente originario, anche se rivolge parzialmente le proprie prestazioni lavorative a favore di un altro ente pubblico, ma comunque nell'ambito di un unico rapporto di lavoro alle dipendenze del soggetto pubblico principale";

CONSIDERATO che, in applicazione del citato comma 557, l'utilizzo dell'attività lavorativa del lavoratore suddetto può aver luogo nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- *le prestazioni verranno svolte al di fuori dell'orario di servizio, fermo restando che l'orario di lavoro giornaliero e settimanale, cumulato fra l'ente di provenienza e l'ente utilizzatore non potrà superare in media le 48 ore settimanali;*
- *il periodo di riposo giornaliero e settimanale dovrà essere garantito tenendo conto dell'impegno lavorativo presso i due enti;*
- *la fruizione delle ferie annuali dovrà essere effettuata nello stesso periodo in entrambi gli enti;*
- *la durata del rapporto di lavoro viene prevista con decorrenza dalla data di sottoscrizione della convenzione sino al mese di giugno 2019, salvo rinnovo;*
- *il compenso da corrispondere verrà determinato sulla base di quanto previsto dai contratti di lavoro per il personale del comparto Regioni-Autonomie Locali;*

VISTA l'istanza del Comune di San Cipriano Po prot. n. 1273 del 30.04.2020, con la quale veniva formalizzata al Presidente dell'Unione la richiesta affinché il dipendente, Agente di Polizia Locale Fabio Mancin Cat. C4, venisse autorizzato a prestare la propria attività lavorativa per un monte ore settimanale massimo di n. 3 ore da svolgersi presso il Comune di San Cipriano Po al di fuori dell'orario d'obbligo, il mercoledì pomeriggio, indicativamente dal 01.06.2020 al 31.12.2020;

DATO ATTO che l'Amministrazione di San Cipriano Po si avvarrà della collaborazione dell'Agente di Polizia Locale Fabio Mancin - Cat. C, dipendente dell'Unione di Comuni Lombarda Prima Collina, il quale opportunamente interpellato, ha manifestato la propria disponibilità a svolgere la propria attività lavorativa presso il Comune di San Cipriano Po al di fuori dell'orario d'obbligo, il mercoledì pomeriggio, indicativamente da metà gennaio e per la durata di 3 mesi

RITENUTO

- di autorizzare, ai sensi dell'art. 1 comma 557 della legge 311 del 30.12.2004, l'utilizzo da parte del Comune di San Cipriano Po dell'Agente di Polizia Locale Fabio Mancin - Cat. C, dipendente in servizio presso l'Unione di Comuni Lombarda Prima Collina per n. 3 ore settimanali il mercoledì pomeriggio, indicativamente dal 01.06.2020 al 31.12.2020;
- di approvare lo schema di accordo per l'utilizzo, ai sensi dell'art. 1 comma 557 Finanziaria 2005, dell'Agente di Polizia Locale Fabio Mancin, Cat. C, dipendente dell'Unione di Comuni Lombarda Prima Collina da parte del Comune di San Cipriano Po, allegato al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale (allegato a);

ACQUISITO il parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica, espresso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

A VOTI UNANIMI FAVOREVOLI espressi nei modi e forme di legge

DELIBERA

1. di autorizzare, ai sensi dell'art. 1 comma 557 della legge 311 del 30.12.2004, l'utilizzo dell'Agente di Polizia Locale Fabio Mancin - Cat. C, dipendente in servizio presso l'Unione di Comuni Lombarda Prima Collina da parte del Comune di San Cipriano Po per n. 3 ore settimanali il mercoledì pomeriggio, indicativamente dal 01.06.2020 al 31.12.2020;
2. di approvare lo schema di accordo per l'utilizzo, ai sensi dell'art. 1 comma 557 Finanziaria 2005, dell'Agente di Polizia Locale Fabio Mancin - Cat. C, dipendente in servizio presso l'Unione di Comuni Lombarda Prima Collina da parte del Comune di San Cipriano Po allegato al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale (allegato A);

SUCCESSIVAMENTE, ravvisata l'urgenza di provvedere, con voti unanimi espressi in modo palese per alzata di mano,

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d. lgs.n. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente
PANIZZARI FRANCESCA

Il Segretario
Dr.ssa VITALE LIDIA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

n. 142 del Registro Pubblicazioni

La presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio dell'Unione per 15 giorni consecutivi con decorrenza dalla data odierna, come prescritto dall'art.124, 1° comma, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Canneto Pavese, lì 25/05/2020

Il Responsabile del Servizio
COLOMBI SANDRA

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata comunicata in elenco il primo giorno di pubblicazione:

- ☐ Ai Signori Capi Gruppo consiliari come prescritto dall'art. 125 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267

Canneto Pavese, lì 25/05/2020

Il Segretario
Dr.ssa VITALE LIDIA

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

divenuta esecutiva in data 25-mag-2020

- ☐ Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267)
- ☐ Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134, 3° comma, D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267)

Il Segretario
Dr.ssa VITALE LIDIA